

che prima hanno impedito l'approvazione del provvedimento durante la scorsa legislatura — i colleghi ricorderanno certamente anche quale tipo di ostruzionismo praticò la Lega Nord Federazione Padana per impedire l'approvazione della legge — e in seguito ne hanno modificato il contenuto per farne uno strumento opposto all'obiettivo per cui è stata pensata ed ideata.

Nel merito la contrarietà del gruppo parlamentare dei Verdi nasce innanzitutto dal titolo della legge. Riteniamo che la tutela e il benessere degli animali debba rappresentare un valore in sé all'interno del codice penale. Pensiamo che sia un pericoloso passo indietro dal punto di vista culturale il riferimento alla tutela degli animali solo come conseguenza di una offesa al sentimento umano. Se il Parlamento approverà definitivamente questa proposta, si troverà in contrasto con il sentire comune della maggioranza dei cittadini italiani, siano essi di destra, di centro o di sinistra; lo dimostrano i dati che indicano i possessori di animali domestici o l'interesse che questo argomento suscita nella cultura giovanile. Oramai, tutti, eccetto ovviamente chi ricava profitto dal commercio degli animali, ritengono che gli animali siano tutelabili e siano meritevoli di tutela in sé, in quanto portatori di una propria identità di esseri viventi, che non può in alcun modo essere collocata in maniera subalterna alla specie umana, perché ciò rappresenterebbe un passo indietro che legittimerebbe le peggiori offese fisiche e biologiche nei loro confronti.

La questione del titolo è decisiva, perché rimanda al rapporto che esiste tra la norma ed il bene da tutelare, depotenziando la possibilità di una interpretazione espansiva del testo capace di adeguare la norma formale alla convinzione generale del nostro paese. Durante gli interventi sugli emendamenti presentati abbiamo fatto presente che probabilmente era già sufficiente la sola modifica del titolo per cambiare il nostro orientamento e anche quello di tante associazioni, perché al di là delle contraddizioni contenute all'interno

del testo, la legge comunque segnava una svolta culturale e politica di cui questo Parlamento poteva e doveva andare orgoglioso. Il nostro voto contrario è quindi innanzitutto un voto contrario al titolo di questa norma ed è espressione anche di un rammarico.

Apprezzo la collega Rocchi, non solo per la lunga militanza nei Verdi prima di passare alla Margherita, ma anche perché si è sempre occupata degli animali come interesse centrale del proprio impegno politico, facendo cambiare idea a molti di noi su questo tema. Mi domando, però, come fa la collega Rocchi a votare a favore di una normativa che contiene questo titolo. Come fa a conciliare il suo impegno animalista con un voto a favore di una norma contenente questo titolo? Certo il poco è meglio di niente! Ma il poco di questa norma è sbagliato e probabilmente nessun animalista fuori da questa Commissione potrebbe comprenderlo, in quanto rischia di portare indietro anche l'interpretazione della giurisprudenza in materia. La differenza che esiste tra la collega Rocchi e gli altri colleghi, infatti, è proprio la condivisione e la convinzione di questa battaglia e di questo impegno animalista che ha contraddistinto la sua attività.

Anche il relatore Perlini, il quale afferma di condividere le nostre istanze e poi si muove in senso esattamente contrario, non so come potrà affermare di trovarsi di fronte ad una legge a favore degli animali, poiché questa legge è anti-animalista già a partire dal titolo, al di là del suo articolato. Guai a chi vorrà contrabbardare nel dibattito pubblico del nostro paese questa legge come una conquista per gli animalisti.

Ritengo che questa normativa sia stata un'occasione sprecata per effettuare finalmente un intervento serio a tutela degli animali. Perfino riguardo al combattimento clandestino, la previsione normativa, pur meritevole, è lacunosa rispetto al lavoro compiuto soprattutto nella scorsa legislatura. Pertanto, il voto contrario del gruppo dei Verdi è teso a segnalare al Senato la necessità di un intervento radi-

cale di modifica della proposta. Inoltre vuole far rilevare al nostro paese che, pur essendo stati fatti passi in avanti nella volontà di intervenire su questa materia, la nostra classe politica non è ancora adeguata al sentire comune italiano.

MARCELLA LUCIDI. Esprimo e motivo il voto favorevole del nostro gruppo su questo provvedimento. Dopo avere ascoltato il collega Cento, ribadisco che era nell'auspicio di molti noi che questo testo facesse intravedere più norme favorevoli ad una effettiva tutela degli animali. Riteniamo che il testo potesse essere effettivamente migliore; tuttavia abbiamo visto quale sia stato il percorso che esso ha dovuto affrontare e quale sia stato il lavoro di entrambe le Camere. Si tratta di un lavoro che merita rispetto, in quanto espressione dell'attività istituzionale del Parlamento, che tuttavia ci ha posto di fronte ad una necessaria scelta politica sul comportamento da tenere oggi e nel prossimo futuro. Voglio ricordare che l'iter parlamentare qui alla Camera è cominciato grazie alla presentazione di un progetto di legge a prima firma dell'onorevole Grignaffini. Il testo ha poi riscosso anche un'ampia condivisione tra i deputati della maggioranza. È evidente che rispetto al testo di quella proposta vi sono stati dei cambiamenti, si è perso qualcosa per strada, pur rimanendo tuttavia valido. Esso rimane come punto di inizio di un percorso da intraprendere; altro sarebbe se questo percorso invece non fosse mai stato cominciato.

Attraverso questo voto crediamo di raccolgere una esigenza che ci è stata manifestata dalle associazioni. Non è vero che esse siano contrarie al testo che oggi votiamo; anche esse avrebbero preferito il primo testo approvato dalla Camera dei deputati, ma ritengono che quello in esame sia comunque innovativo, perché introduce norme contro i combattimenti, contro gli abbandoni, contro le uccisioni, contro molte modalità di maltrattamento. Le associazioni ci hanno chiesto pertanto di approvare il testo nel più breve tempo possibile. Quando parlo di associazioni

faccio naturalmente riferimento anche a singole significative, tra queste: gli Animalisti italiani, l'ENPA, Forza piccoli amici, la LAV, la Lega nazionale per la difesa del cane, la LIPU e il WWF. Si tratta di realtà che sappiamo bene quanto credano e quanto facciano per la tutela degli animali. Vorrei che il loro invito non rimanesse inascoltato; noi come gruppo intendiamo raccoglierlo, garantendo che lungo il percorso successivo teso al miglioramento di queste norme porteremo sempre il nostro interesse e il nostro sostegno.

PRESIDENTE. In vista dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvio il voto finale sul provvedimento in esame al termine dei lavori pomeridiani della stessa.

La seduta, sospesa alle 15,55, riprende alle 20,05.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

LUANA ZANELLA. Signor presidente, da molti anni il paese sta attendendo l'approvazione di un provvedimento legislativo organico a tutela degli animali, considerati quali esseri senzienti e non come oggetti materiali, mere cose su cui ricade la condotta del reo. La vieppiù crescente e diffusa sensibilità in materia ha reso necessaria la revisione di disposizioni ispirate ad una concezione ormai superata del rapporto con gli animali, la cui tutela è apprestata non perché essi, in quanto tali, siano considerati « titolari di diritti », ma solo per evitare di suscitare l'impressionabilità delle persone.

La nuova formulazione dell'articolo 727 del codice penale, approvata con la legge 22 novembre 1993, n. 473, ha rappresentato il primo importante passo compiuto nella direzione da seguire per restituire agli animali la loro giusta dignità; ma, pur se apprezzabili, i miglioramenti apportati dalla citata legge n. 473 del 1993 sono da considerarsi ancora insufficienti per interpretare il mutato approccio culturale intervenuto nel rapporto con gli animali. In

particolare, si sottolinea l'irrisolta questione dell'oggetto della tutela, che continua ad essere il sentimento di pietà e di compassione che gli esseri umani provano nei confronti degli animali, e non, piuttosto, l'animale in sé.

La presentazione delle proposte di modifica ed integrazione del codice penale in materia di tutela degli animali aveva il chiaro scopo di colmare le lacune della legislazione attuale in materia e di garantire agli altri esseri viventi la certezza della tutela giuridica attraverso l'individuazione di specifiche fattispecie di reato e l'insprimento di alcune sanzioni.

Il vaglio del Senato ha però apportato modifiche che riducono in modo significativo la portata del provvedimento, parzialmente svuotandone la *ratio* ispiratrice e attenuandone l'efficacia in fase di applicazione; in particolare, appare grave l'introduzione di un articolo aggiuntivo alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale relativamente alle « leggi speciali in materia di animali ». Attraverso tale disposizione, si rischia di determinare un'inopportuna ambiguità della normativa sul maltrattamento, mentre sarebbero necessarie norme chiare e stringenti, soprattutto per la tutela degli animali d'allevamento e degli animali selvatici.

Un ulteriore elemento negativo deriva dall'intervenuta limitazione delle funzioni di polizia giudiziaria delle guardie volontarie delle associazioni ambientaliste alle sole fattispecie che riguardano gli animali d'affezione.

Inoltre, anche l'esame in seconda lettura condotto dalla Commissione giustizia della Camera ha introdotto nel testo ulteriori modifiche, a mio avviso peggiorative, tra cui la sostanziale esclusione dell'applicabilità delle norme alle manifestazioni storiche.

Nel testo sono presenti sicuramente elementi positivi ed innovativi: in particolare, in relazione ai combattimenti fra animali ed alle competizioni non autorizzate; in relazione al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pelliccie di cani e gatti; in relazione all'elevazione, da con-

travvenzione a delitto, del reato di maltrattamento di animali. Con tale ultima modifica, non sarà più consentita l'estinzione del reato con una semplice obbligazione e il termine di prescrizione verrà allungato a cinque anni (sette se prorogato) a fronte degli attuali due (tre se prorogato).

Tuttavia, gli elementi negativi di questo testo sopravanzano decisamente gli anzidetti elementi positivi, tanto che noi Verdi reputiamo quanto resta della nuova normativa proposta un vero e proprio favore reso agli interessi economici legati allo sfruttamento degli animali.

Infatti, il testo attuale, se approvato, porta ad un sostanziale peggioramento della normativa recata per la maggior parte degli animali, con la conseguente riduzione della loro tutela; porta, altresì, ad una drastica riduzione delle possibilità di intervento da parte della vigilanza volontaria operata dalle associazioni. Questo testo limita l'applicazione delle norme per i reati più gravi (nella pratica, ai soli animali da affezione), escludendo esplicitamente ogni loro applicazione in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica (vivisezione), attività circensi, giardini zoologici e in tutti i casi previsti da leggi speciali sugli animali.

Mantiene un'unica disposizione ancora applicabile a tutti gli animali, recante la previsione di una sanzione peraltro consistente in una « semplice contravvenzione »; mi riferisco alla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, che, però, deve essere anche produttiva di gravi sofferenze, il che è difficilmente dimostrabile.

Il testo permette, inoltre, di autorizzare feste e manifestazioni che utilizzano animali vivi anche se comportino strazio o sevizie per gli stessi; infatti, su richiesta delle regioni, tali manifestazioni potranno essere escluse dalla nuova normativa per la loro importanza « storico-culturale ». In tal modo, potrebbero essere non solo legalizzate feste particolarmente crudeli ma reintrodotte manifestazioni che utilizzano animali vivi (la cui effettuazione era ve-

nuta meno). La nuova normativa, peraltro, limita nella pratica le possibilità di intervento delle guardie zoofile delle associazioni ai soli maltrattamenti di cani e gatti, il che peggiora le condizioni di tutti gli altri animali.

È per questi motivi che noi Verdi votiamo contro l'approvazione del provvedimento, nella speranza che in Senato possa essere riaperto il confronto per migliorare il testo in sintonia con quanto espresso dal mondo animalista e ambientalista e in armonia con il sentire diffuso nel paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il testo unificato sarà subito votato per appello nominale.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Annunziata, Diliberto e Mantini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Duilio, Zanella e Rocchi.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale del testo unificato di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
Proposte di legge: Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di

impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (*Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 2a Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Perruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri*) (432-1222-2467-2610-B).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	2

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 4513.

Hanno votato sì: Bertolini, Bonito, Buemi, Cola, Duilio, Falanga, Fanfani, Fincocchiaro, Gironda Veraldi, Grillini, Kessler, Lucidi, Lussana, Mazzoni, Messa, Mormino, Paniz, Papini, Pecorella, Perlini, Pittelli, Rocchi, Rossi Guido Giuseppe, Ruta, Tarditi, Ventura Giacomo Angelo Rosario e Vitali.

Hanno votato no: Cento e Zanella.

La seduta termina alle 20,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 7 maggio 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (C. 432-1222-2467-2610/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 4593 Angela Napoli).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo il capoverso: ART. 544-sexies, aggiungere il seguente:

«ART. 544-septies (*Abbandono di animali e detenzione non idonea*). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con la reclusione fino ad anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Conseguentemente all'articolo 544-sexies, dopo le parole: 544-quinquies, aggiungere le seguenti: e 544-septies.

1. 8. Zanella, Cento.

Al comma 1, dopo il capoverso: ART. 544-sexies, aggiungere il seguente:

«ART. 544-septies (*Abbandono di animali e detenzione in condizioni non idonee*). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con la reclusione fino ad anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche.

1. 7. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso: ART. 544-sexies – (Confisca e pene accessorie) dopo le parole: 544-quater, 544-quinquies aggiungere le seguenti: e 544-septies.,

Conseguentemente dopo le parole: di trasporto, di commercio aggiungere le seguenti: , di spettacolo.

1. 6. Mazzoni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 3, lettera b), le parole: 727 sono sostituite dalle seguenti: 544-septies.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 3, lettera c), le parole: 727 sono sostituite dalle seguenti: 544-septies.

1. 9. Cento, Zanella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 727 del codice penale è abrogato.

1. 10. Mazzoni.

Al comma 3, capoverso: ART. 727 sostituire la parola: e con le seguenti: o comunque.

1. 11. Catanoso.

Al comma 1, sostituire la rubrica con la seguente: Titolo IX-bis – Dei delitti contro gli animali.

* 1. 1. Catanoso.

Al comma 1, nella rubrica sopprimere le parole: il sentimento per.

* 1. 2. Zanella, Cento.

Al comma 1, sostituire la rubrica con la seguente: Titolo IX-bis – Dei delitti contro gli animali.

* 1. 3. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso: ART. 544-quater, dopo le parole: o strazio per gli animali aggiungere le seguenti: ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi.

** 1. 4. Zanella, Cento.

Al comma 1, capoverso: ART. 544-quater, dopo le parole: o strazio per gli animali aggiungere le seguenti: ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi.

** 1. 5. Mazzoni.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 19-ter.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, la parola: quater è sostituita dalla seguente: ter.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, la parola: quater è sostituita dalla seguente: ter.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, la parola: quater è sostituita dalla seguente: ter.

3. 1. Cento, Zanella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 19-ter. – (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno ».

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 19-quater con le seguenti: 10-ter.

Conseguentemente agli articoli 7 e 8 sostituire le parole: 19-quater con le seguenti: 19-ter.

3. 2. Mazzoni.

ART. 4.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: « dell'articolo 491 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « del titolo IX-bis del libro II del codice penale »;

c) all'articolo 8, le parole: « dell'articolo 491 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 544-septies ».

4. 1. Mazzoni.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

« 5-bis. (Divieto di macellazione rituale).
1. Salvo per le religioni che hanno stipulato intese con lo Stato, è vietata la macellazione rituale ».

5. 01. Lussana, Guido Rossi, Bricolo.

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate volontarie o dipendenti delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute,

nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.

6. 1. Zanella, Cento.

Al comma 2, sopprimere le parole: , con riguardo agli animali di affezione.

* **6. 2.** Mazzoni.

Al comma 2, sopprimere le parole: , con riguardo agli animali di affezione.

* **6. 3.** Catanoso.